Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 2 luglio 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business

Relatore: Slovacchia

(2017/C 232/11)

Concentrazione

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

2. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata abbia una dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercati rilevanti

3. Il comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto e geografico contenute nel progetto di decisione della Commissione.

4. In particolare, il comitato consultivo concorda con le seguenti conclusioni della Commissione:

   4.1. poiché la concentrazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva indipendentemente dalla definizione del mercato del prodotto, non è necessario determinare se, nel settore del cioccolato industriale, sia opportuno distinguere tra cioccolato liquido e cioccolato solido.

   4.2. Poiché è improbabile che l'operazione notificata ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva anche assumendo la definizione più restrittiva possibile di mercato del prodotto, l'esatta definizione del mercato relativo ai composti di cioccolato o alle ricoperture a base di grassi può essere lasciata aperta.

   4.3. Il mercato geografico rilevante del cioccolato industriale corrisponde ai bacini d'utenza circolari con raggio pari a 500 km e con il centro situato presso gli impianti delle parti o presso le sedi operative dei clienti delle parti o ha portata nazionale.

   4.4. Poiché è improbabile che l'operazione notificata ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva anche assumendo la definizione più restrittiva possibile di mercato geografico, l'esatta definizione del mercato geografico relativo ai composti di cioccolato o alle ricoperture a base di grassi può essere lasciata aperta.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza — Effetti orizzontali non coordinati

5. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito al fatto che il progetto di concentrazione inizialmente proposto dalle parti notificanti poteva ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato del cioccolato industriale venduto a clienti in Germania e a clienti situati nella zona di sovrapposizione dei bacini di utenza dell'impianto ADM di Mannheim (Germania) e degli impianti tedeschi di Cargill.

6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l'operazione notificata non costituirebbe un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva:

   6.1. per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale tra le attività delle parti sul mercato del cioccolato industriale venduto a clienti situati nelle zone di sovrapposizione dei pertinenti bacini d'utenza degli impianti delle parti in Belgio, Francia e Regno Unito;

   6.2. per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale tra le attività delle parti sul mercato dei composti di cioccolato e delle ricoperture a base di grassi.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza — Effetti verticali

7. Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione notificata non ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva per quanto riguarda i legami verticali tra le attività delle parti relative alla produzione e alla vendita di semilavorati di cacao (a monte) e la produzione e la vendita di cioccolato industriale (a valle).

Azioni correttive

8. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni siano sufficienti a fugare i dubbi riguardanti la compatibilità della concentrazione proposta con il mercato interno o con una sua parte sostanziale.

Compatibilità con il mercato interno

9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, purché vengano onorati integralmente gli impegni offerti dalle parti, è improbabile che la concentrazione proposta ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

10. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.